



COMUNE DI ROSOLINI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN SERVIZI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

Art. 2 - Identificazione dei servizi

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. A titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti :
 - a) **ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE** (*attività di tutela, conservazione, manutenzione, del Patrimonio comunale quali: custodia delle aiuole, di aree verdi, di edifici pubblici e del cimitero etc...*)
 - b) **ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CULTURALE E DI PROMOZIONE** (*attività di supporto presso la biblioteca comunale; attività di sorveglianza e di controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere; valorizzazione del patrimonio comunale*)
 - c) **ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CITTADINI** (*attività di servizio a favore di disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e vari.*)
 - d) **ATTIVITA' INNOVATIVE** (*collaborazione ed assistenza organi istituzionali nell'organizzazione di attività innovative e ricerca finanziamenti*)
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

Art. 3 -Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività di volontariato individuale presenta la propria candidatura con nota indirizzata al Sindaco nella quale indica i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento, apposita modulistica sarà predisposta dagli uffici comunali.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
 - d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.

3. Possono accedere anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità dell'utilizzo con la condizione fisica.
4. L'elenco delle candidature, suddiviso nei vari ambiti è formato, custodito ed aggiornato dal Responsabile dell'Ufficio Personale che provvede a metterlo a disposizione di tutte le strutture in cui è organizzato il Comune.
5. Esperita la verifica della sussistenza dei requisiti, la redazione di un progetto individuale e l'attivazione della dovuta copertura assicurativa, il volontario potrà iniziare a prestare la sua opera.
6. L'esclusione dall'elenco avviene:
 - a) a richiesta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fatti stabiliti nel presente regolamento.

Art.4 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 5 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Rosolini riassunto nel progetto individuale.
4. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza;
 - b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - d) segnalare agli uffici comunali quei fatti che richiedono l'intervento di personale comunale;
 - e) segnalare tempestivamente la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
 - f) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza.

Art. 6 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Settore a cui il volontario è assegnato che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

Art. 7 - Obblighi dell'amministrazione

1. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 8 - Mezzi e attrezzature

1. L'Amministrazione fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta (DPI).
2. Il volontario ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna.

Art. 9 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso gli uffici competenti.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato qualora da queste possa derivare un danno per il Comune di Rosolini, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
3. Resta salva la facoltà del Responsabile di Settore cui il volontario è assegnato di interrompere il progetto in qualsiasi momento supportando tale scelta con idonea motivazione, tale scelta non sarà in alcun modo sindacabile.

Art. 10 – Istituzione e aggiornamento Albo dei volontari singoli

1. La giunta comunale, istituisce e aggiorna, ogni biennio, entro il mese di giugno, sulla base delle nuove iscrizioni, rinunce e cancellazioni, l'Albo comunale dei volontari, suddiviso per ambiti di intervento, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei

requisiti richiesti. In fase di prima applicazione del presente regolamento è consentito l'utilizzo di volontari che ne facciano richiesta, se ricorre la necessità da parte dell'ente, anche prima dell'approvazione dell'Albo.

2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune di Rosolini

3. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di giunta di approvazione.